



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare Mensile n. 9-2019

del 09 maggio 2019

MAGGIO 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.5.2019	Adeguamento dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi	<p>I commercianti al minuto e i gestori di distributori automatici devono aggiornare con la nuova "Certification Authority":</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i dispositivi (registratori telematici, server RT o dispositivi mobili certificati per i distributori automatici) che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate; • tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali. <p>In caso di mancato aggiornamento dei dispositivi entro il termine in esame, non sarà possibile effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative.</p>
16.5.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2019; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.5.2019	Versamento IVA primo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2019; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell' 1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.5.2019	Versamento IVA primo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2019; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.5.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>

16.5.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.5.2019	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2019.
16.5.2019	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2019.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
16.5.2019	Premi INAIL	<p>I datori di lavoro devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'INAIL, in via telematica, le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2019; • procedere all'autoliquidazione dei premi INAIL dovuti a saldo per il 2018 e in acconto per il 2019; • effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero delle prime due delle previste quattro rate (in caso di opzione per il versamento rateale), senza maggiorazione di interessi; • presentare la relativa dichiarazione in via telematica all'INAIL.
20.5.2019	Correzione elenchi 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la correzione degli errori contenuti, o la rilevazione di variazioni intervenute, nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF già iscritti nel 2018, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2019; • oppure la correzione degli errori contenuti

		<p>nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 14.5.2019, a seguito delle domande presentate entro il 7.5.2019.</p>
27.5.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di aprile 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di aprile 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.5.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.5.2019	Definizione delle liti fiscali pendenti	<p>I soggetti che hanno liti tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate, il cui ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018, possono definirle in maniera agevolata.</p> <p>A tali fini, entro il termine in esame occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare la domanda di definizione, tramite l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • effettuare il versamento del totale delle somme dovute o della prima rata.
31.5.2019	Definizione dei processi verbali di constatazione	<p>I soggetti che hanno ricevuto processi verbali di constatazione entro il 24.10.2018 possono definirli in maniera agevolata.</p> <p>La definizione si perfeziona con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione delle dichiarazioni integrative che recepiscono i rilievi dei verbali;

		<ul style="list-style-type: none"> il versamento del totale delle somme dovute o della prima rata. <p>Per i processi verbali riguardanti l'IVA all'importazione, entro il termine in esame occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentare una dichiarazione in carta libera all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante PEC o tramite consegna diretta; effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute.
31.5.2019	Definizione delle irregolarità formali	<p>I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 24.10.2018 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.</p> <p>Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.</p> <p>A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 2.3.2020); è tuttavia consentito anche il versamento in unica soluzione.</p>
31.5.2019	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> posseduti al 31.10.2018; con effetto dall'1.1.2019. <p>Sulla differenza tra il valore normale (o catastale) degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, da versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il 60%, entro il 30.11.2019; per il rimanente 40%, entro il 16.6.2020.
31.5.2019	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2019; in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
31.5.2019	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p>

		<ul style="list-style-type: none">• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di aprile 2019;• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di aprile 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stata emessa una bolletta doganale;• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. <p>I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di valore fino a 150,00 euro, mediante l'uso di interfacce elettroniche (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), trasmettono entro il termine in esame le comunicazioni relative ai mesi di marzo e aprile 2019.</p>
--	--	---

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM